



ROBERT
SCHUSTER

DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

Trento via Cesare Abba,8 Tel 0461 260903
www.studioschuster.com info@studioschuster.com

Circolari per la clientela

Ravvedimento operoso più caro dal 2023

Publicato in Gazzetta Ufficiale il DM che innalza il tasso d'interesse legale dall'attuale 1,25% al 5% in ragione d'anno a partire dal 1° gennaio

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 13 dicembre 2022, che modifica il tasso d'interesse legale di cui all'[art. 1284](#) c.c. innalzandolo dall'attuale 1,25% al **5%** in ragione d'anno a partire **dal 1° gennaio 2023**.

Tale innalzamento determina una serie di conseguenze sul piano fiscale e contributivo.

L'effetto più importante riguarda il calcolo delle somme da pagare in seguito al **ravvedimento operoso** ex [art. 13](#) del DLgs. 472/97.

In questo caso, infatti, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari allo 1,25% fino al 31 dicembre 2022 e al 5% dal 1° gennaio 2023 fino al giorno di versamento compreso.

Ancora, la nuova misura del tasso legale rileva per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:

- ai **capitali dati a mutuo** ([art. 45](#) comma 2 del TUIR);
- agli **interessi** che concorrono alla formazione del **reddito d'impresa** ([art. 89](#) comma 5 del TUIR).

Effetti sul valore degli usufrutti e delle rendite

Sul fronte delle imposte **indirette**, un successivo decreto adeguerà al nuovo tasso del 5% i coefficienti per

determinare il valore, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:

- delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
- delle rendite o pensioni a tempo determinato;
- delle rendite e delle pensioni vitalizie;
- dei diritti di usufrutto a vita.

Ai fini **contributivi** il tasso di interesse legale ha effetto, in particolare, sulle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'[art. 116](#) della L. n. 388/2000.

Le sanzioni civili per omesso o ritardato versamento di contributi possono essere infatti ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, in caso di:

- oggettive **incertezze** dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;
- **crisi**, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
- aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- aziende sottoposte a **procedure concorsuali**;
- enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.